Istituto Comprensivo di Castell'Alfero
Via Casale, 97 - 14033 Castell'Alfero (AT)
Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261
e-mail: atic80500p@istruzione.it Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it
indirizzo p.e.c.: atic80500p@pec.istruzione.it
C. Fisc. 92040360056 - C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0

CODICE INTERNO D'ISTITUTO DI PREVENZIONE, CONTRASTO E INTERVENTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Finalità del protocollo di prevenzione

Questo documento è stato prodotto al fine di dare piena attuazione alla normativa in materia di bullismo e cyberbullismo con l'obiettivo di contrastare tali fenomeni in tutte le loro manifestazioni, accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Tale documento sarà parte integrante del Regolamento di istituto e allegato nel PTOF.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo hanno assunto, nel tempo, una rilevanza sempre maggiore. Soprattutto in relazione al cyberbullismo, la Polizia Postale registra un aumento delle segnalazioni e un abbassamento della fascia di età dei ragazzi interessati. Proprio alla luce della gravità e dell'intensificarsi dei fenomeni, il Ministero dell'Istruzione si impegna da anni sul fronte della prevenzione, suggerendo strategie efficaci di intervento. Per prevenire adeguatamente azioni di bullismo e cyberbullismo, è necessario che la scuola operi con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo simultaneo delle competenze socio-affettive e digitali degli studenti. La prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, risulta fondamentale la promozione di un'educazione civica digitale. I bambini e gli adolescenti, infatti, trascorrono parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi ai fini dell'apprendimento e della crescita personale. Il nostro Istituto, in linea con quanto indicato sopra, intende favorire la promozione del rispetto e della convivenza civile e l'accrescimento delle competenze digitali mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie extra scolastiche.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Cos'è il bullismo

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola, definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

La legge 70/24 all'art 1 bis lo definisce come *«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»*

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continuative e persistenti
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE.

Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.

Tipologie di bullismo

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi.

Cos'è il cyberbullismo

Il *cyberbullismo* è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.
Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- **Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- **Esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- **Impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo che, come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole di essere comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- la reiterazione del fatto non necessaria: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto

può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; **di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo**.

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe	I cyberbulli possono essere sconosciuti
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone q dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i cosiddetti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

PARTE II

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

In Italia, il **a** e il **cyberbullismo** sono regolati da diverse leggi che mirano a prevenire e contrastare questi fenomeni, garantendo la protezione delle vittime e l'adozione di misure adeguate per i colpevoli. Queste leggi, oltre a definire e punire il bullismo e il cyberbullismo, pongono l'accento sull'importanza della **prevenzione**, che viene promossa attraverso l'educazione e la sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole e nei contesti giovanili.

La nuova legge 70/24.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024, descritta come *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"* **estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo offline**, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato. *"La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".*

Principali disposizioni della Legge n. 70/2024:

- **Estensione dell'ambito di applicazione:** La legge amplia l'ambito di applicazione della Legge n. 71/2017, estendendo le misure di prevenzione e contrasto non solo al cyberbullismo ma anche al bullismo tradizionale.
- **Obblighi per le scuole:** Viene previsto che ogni istituto scolastico adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Inoltre, le scuole devono istituire un *tavolo permanente di monitoraggio*.
- **Misure rieducative per minori:** La legge introduce misure rieducative per i minori responsabili di atti di bullismo o cyberbullismo, come progetti educativi e attività di mediazione, sotto la supervisione dei servizi sociali minorili.
- **Istituzione della "Giornata del rispetto":** Viene istituita la "Giornata del rispetto" il 20 gennaio di ogni anno, con attività nelle scuole volte a sensibilizzare gli studenti sul rispetto reciproco e sulla prevenzione di atti di

bullismo e cyberbullismo.

- **Delega al Governo per ulteriori interventi:** La legge conferisce al Governo la delega per adottare misure aggiuntive, come l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114 e campagne di sensibilizzazione sul bullismo e il cyberbullismo.

Queste disposizioni rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo in Italia, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e comunità.

Legge n. 71/2017

Nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Principali disposizioni della Legge n. 71/2017

- **Obiettivo della legge:** *il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche*.
- **Definizione di «cyberbullismo»**: con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.
- **Oscuramento del web**: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo**: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre

linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- **Ammonimento da parte del questore**: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612- bis c.p.**).
- In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **Piano d'azione e monitoraggio**: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello dai 14 ai 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**, tuttavia se riconosciuto socialmente pericoloso, il giudice può applicare specifiche misure di sicurezza; mentre il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere** *(articolo 2046 del c.c.)*.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. (*articolo 2048 del c.c.*) Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il

fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici*." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del c.c., secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".*

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "*misure preventive*" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 "*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo".*

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*".

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "*Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*".

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.

PARTE III

COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

All'interno della scuola è presente un **team specializzato per le emergenze** formato da docenti specificamente formati sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogista).

Il Team per le emergenze

IL TEAM PER LE EMERGENZE DEL NOSTRO ISTITUTO
Dirigente scolastico
Referente/i d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo
Referenti di Plesso o un rappresentante per plesso
Docenti team/CDC interessati
Psicologa scolastica (ove possibile)
Animatore digitale

Si prevede la collaborazione con i centri di aggregazione giovanili del territorio e con le forze di polizia.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni.

Questi tre punti riguardano:
- **la prevenzione**
- **la collaborazione con l'esterno**
- **l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni**

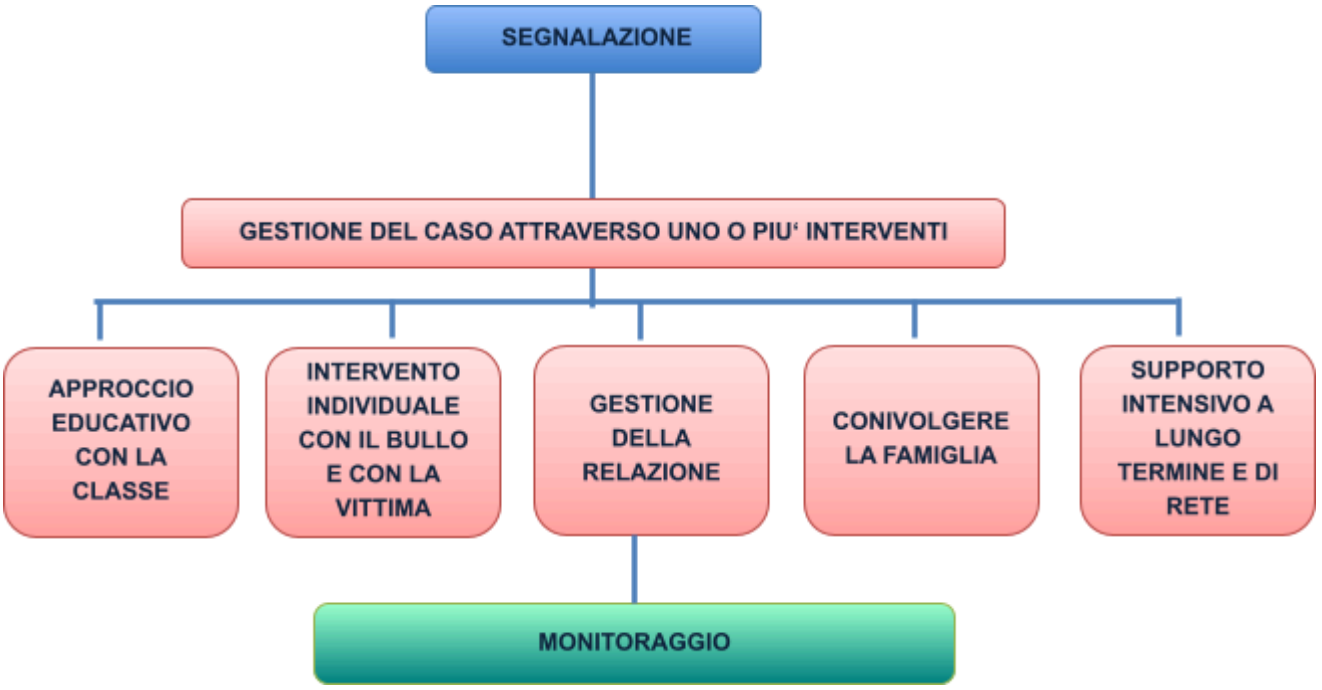
Gli interventi di prevenzione si articolano su 3 livelli (OMS):

1. *Prevenzione primaria o universale,* le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo (*Prevenzione terziaria o indicata)* prevede quattro fasi:

1. Segnalazione
2. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
3. Monitoraggio



1. PRIMA SEGNALAZIONE

Tutto il Consiglio di Classe, in modo attivo e vigilante, presiede il contesto scolastico pertanto raccoglie direttamente o indirettamente (tramite terzi) eventuali segnalazioni. Il C.D.C. è quindi parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata, raccogliere ulteriori informazioni, concordare modalità di soluzione analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.

2. GESTIONE DEL CASO

Il Team Antibullismo/per l'Emergenza, in base alle informazioni acquisite (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), procederà a definire il livello di priorità e le tipologie di intervento da eseguire:



Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

Codice verde: la situazione deve essere affrontata, e monitorata, con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo. Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per interventi mirati (es. supporto). Ad esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.

Codice giallo: (livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione), la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. Un primo obiettivo potrebbe essere quello adottato per il codice verde. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, da parte dello psicologo della scuola e/o da professionisti esterni. Infine, potrebbe essere utile informare e coinvolgere anche la famiglia.

Codice rosso: (livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione), dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali:

- Approccio educativo con l'intera classe svolto dagli insegnanti del team docente/consiglio di classe;
- Coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal Team Antibullismo/per l'Emergenza;
- Supporto intensivo per la vittima;
- Intervento dello psicologo sui bulli;
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete (accesso ai servizi del territorio).

3. MONITORAGGIO

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.
Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	1) Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana) 2) Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione.

Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare. Il nostro Istituto promuove e mette in atto azioni volte a prevenire gli atti di prevaricazione, bullismo e cyberbullismo indirizzate agli studenti e alla comunità educante, in sinergia con enti territoriali, agenzie formative e forze di polizia.

Per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

PARTE IV (da rivedere: tabella sintetica raccoglitore degli episodi)

Allegato 1

Segnalazione di (presunto) caso di bullismo e vittimizzazione (Consiglio di classe)

Persona che compila la segnalazione _____

• Scuola Primaria _____Data: _____

• Scuola Secondaria di Primo Grado _____

1.La persona che segnala il caso del presunto bullismo è

• La vittima _____

• Un compagno _____

• Padre/madre o tutore _____

• Insegnante _____

• Altri _____

2. Vittima _____ **classe** _____

Altre vittime _____ classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o bulli (o presunti)

Nome_____ Classe _____

Nome_____ Classe _____

Nome_____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi? _____

6. Decisioni prese:

Firma del segnalatore

Allegato 2 (**compilato dal Team Antibullismo/per l'Emergenza)**

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del docente che compila lo screening: _____

- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di Primo Grado

1.Data della segnalazione del caso di bullismo: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo:

- La vittima _____
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome _____ Classe: _____

Altre vittime, nome _____ Classe: _____

Altre vittime, nome _____ Classe: _____

5. Il bullo o i bulli

Nome _____Classe _____

Nome_____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

Osservazioni	Sì	No
è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;		
è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;		
è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o e stato spintonato;		
sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;		
gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);		
è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;		
gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;		
ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;		
è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;		
ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media		
ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…		
Altro:		

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo? _____

9. Quando è successo l’ultimo episodio di bullismo? _____

10. Da quanto tempo va avanti l’episodio di bullismo?_____

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?_____

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta…	Vero	In parte	Qualche volta	Molto vero	Non vero
Cambiamenti rispetto a come era prima					
Ferite o dolori fisici non spiegabili					
Paura di andare a scuola (non va volentieri)					
Paura di prendere l’autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa					
Difficolta relazionali con i compagni					

Isolamento / rifiuto					
Bassa autostima					
Cambiamento nell'umore generale (e più triste, depressa, sola/ritirata)					
Manifestazioni di disagio fisico comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme)					
Cambiamenti notati dalla famiglia					
Impotenza e difficolta a reagire					

Gravità della situazione della vittima (indicare con una X):

VERDE	GIALLO	ROSSO

13. Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta…	Vero	In parte	Qualche volta	Molto vero	Non vero
Comportamenti di dominanza verso i pari					
Comportamenti che prendono di mira i compagni piu deboli					
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei					
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni					
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)					
Comportamenti che creano pericolo per gli altri					
Cambiamenti notati dalla famiglia					

Gravità della situazione del bullo (indicare con una X):

VERDE	GIALLO	ROSSO

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

14. Da quanti compagni è sostenuto il bullo? _____

15. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome _____Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

16. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? _____

17. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome _____Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

18. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo? _____

19. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire? _____

20. La famiglia ha chiesto aiuto? _____

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento (indicare con una X sotto alla colonna scelta):

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

INDICE

PREMESSA

Finalità del codice di Istituto

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Cosa sono bullismo e cyberbullismo
- Tipologie di bullismo e cyberbullismo
- Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo

PARTE II

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

- La nuova e la vecchia legge
- Le responsabilità
- Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE III

COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- Team per le emergenze
- Segnalazione
- Gestione del caso attraverso uno o più interventi
- Monitoraggio

PARTE IV

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2